



ANALISI DEI CAPITOLI FISCALI E PREVIDENZIALI DEL LEGGE DI STABILITA' 2014

Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali UIL

FISCO

Fondo per la Riduzione della Pressione Fiscale

La Legge di Stabilità approvata in via definitiva dal senato istituisce il Fondo per la Riduzione della Pressione Fiscale finanziato dalle risorse derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e dalla revisione della spesa pubblica.

Tale Fondo già per il 2014 sarà alimentato dalle entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione fiscale (rientro capitali dall'estero ad esempio) e non computate già nei saldi di finanza pubblica da destinare all'aumento delle detrazioni per le imprese, i lavoratori dipendenti e i pensionati (con esclusione di quelle specifiche per gli ultra settantacinquenni ex articolo 13, comma 4, del TUIR).

Per il biennio 2014-2015 saranno invece destinate a tale Fondo le maggiori entrate rispetto a quelle previste a legislazione vigente, la differenza quindi tra quanto previsto dai Documenti di Finanza Pubblica (circa 10,5 miliardi di euro) e quanto poi effettivamente recuperato.

A decorrere dal 2016 confluiranno invece al Fondo per la Riduzione della Pressione Fiscale tutte le maggiori risorse recuperate rispetto all'anno precedente.

Per quanto riguarda l'ammontare delle risorse derivanti dalla *spending review* sarà destinata alla riduzione delle tasse la quota dei risparmi al netto della parte di riduzione della spesa pubblica già preventivata, di quella necessaria ad evitare l'aumento delle aliquote e la riduzione delle agevolazioni fiscali prevista nella stessa Legge di Stabilità come clausola di salvaguardia (3 miliardi nel 2015, 7 miliardi nel 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017) e delle risorse "da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e di impegni inderogabili". Una formulazione che rischia così di far confluire risorse limitate alla riduzione della pressione fiscale.

Le risorse complessive del Fondo per la Riduzione della Pressione Fiscale saranno destinate in ugual misura alla riduzione delle tasse per lavoratori dipendenti e pensionati, per imprese e professionisti.

Su tale punto la Legge di Stabilità dispone anche il coinvolgimento delle parti sociali sia per la definizione delle misure di contrasto all'evasione fiscale e di revisione della spesa pubblica che per

decidere concretamente le modalità di impiego delle risorse del Fondo e di conseguente revisione delle detrazioni e delle deduzioni.

Infatti la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza dovrà contenere una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. Le eventuali maggiori risorse verranno quindi destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. La Legge di Stabilità poi, coinvolte appunto le parti sociali, individuerà gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni definendo le modalità di applicazione.

Detrazioni Irpef sui redditi da lavoro dipendente

La nuova formulazione delle detrazioni conseguente alla Legge di Stabilità 2014 per i dipendenti e per i collaboratori risulterebbe la seguente:


- fino a 8.000 euro di reddito complessivo: 1.880 euro di detrazione spettante (40 € di maggiorazione rispetto l'attuale detrazione);
- da 8.000 a 28.000 euro la detrazione spettante è data dall'applicazione della seguente formula: $978 + (902 \times (28000 - \text{Reddito complessivo}) / 20000)$)
- da 28.000 e 55.000 euro la detrazione spettante è data dal seguente calcolo: $978 \times (55.000 - \text{reddito complessivo}) / 27.000$.

In termini monetari gli effetti riguarderanno quasi 16 milioni di dipendenti e di collaboratori compresi tra gli 8.000 e i 55.000 euro di reddito complessivo con la seguente distribuzione:

| Reddito complessivo in € fino a: | Detrazione in € Attuale | Detrazione in € 2014 | Aumento in € |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 8000 | 1840 | 1880 | 40 |
| 9000 | 1768,28 | 1834,9 | 66,62 |
| 10000 | 1696,57 | 1789,8 | 93,23 |
| 11000 | 1624,85 | 1744,7 | 119,85 |
| 12000 | 1553,14 | 1699,6 | 146,46 |
| 13000 | 1481,42 | 1654,5 | 173,08 |
| 14000 | 1409,71 | 1609,4 | 199,69 |
| 15000 | 1338 | 1564,3 | 226,3 |
| 16000 | 1304,55 | 1519,2 | 214,65 |
| 17000 | 1271,1 | 1474,1 | 203 |
| 18000 | 1237,65 | 1429 | 191,35 |
| 19000 | 1204,2 | 1383,9 | 179,7 |
| 20000 | 1170,75 | 1338,8 | 168,05 |
| 21000 | 1137,3 | 1293,7 | 156,4 |
| 22000 | 1103,85 | 1248,6 | 144,75 |
| 23000 | 1070,4 | 1203,5 | 133,1 |
| 24000 | 1046,95 | 1158,4 | 111,45 |
| 25000 | 1023,5 | 1113,3 | 89,8 |
| 26000 | 1000,05 | 1068,2 | 68,15 |
| 27000 | 976,6 | 1023,1 | 46,5 |
| 28000 | 928,15 | 978 | 49,85 |

| | | | |
|-------|--------|--------|-------|
| 29000 | 869,7 | 941,77 | 72,07 |
| 30000 | 836,25 | 905,55 | 69,3 |
| 31000 | 802,8 | 869,33 | 66,53 |
| 32000 | 769,35 | 833,11 | 63,76 |
| 33000 | 735,9 | 796,88 | 60,98 |
| 34000 | 702,45 | 760,66 | 58,21 |
| 35000 | 669 | 724,44 | 55,44 |
| 36000 | 635,55 | 688,22 | 52,67 |
| 37000 | 602,1 | 652 | 49,9 |
| 38000 | 568,65 | 615,77 | 47,12 |
| 39000 | 535,2 | 579,55 | 44,35 |
| 40000 | 501,75 | 543,33 | 41,58 |
| 41000 | 468,3 | 507,11 | 38,81 |
| 42000 | 434,85 | 470,88 | 36,03 |
| 43000 | 401,4 | 434,66 | 33,26 |
| 44000 | 367,95 | 398,44 | 30,49 |
| 45000 | 334,5 | 362,22 | 27,72 |
| 46000 | 301,05 | 326 | 24,95 |
| 47000 | 267,6 | 289,77 | 22,17 |
| 48000 | 234,15 | 253,55 | 19,4 |
| 49000 | 200,7 | 217,33 | 16,63 |
| 50000 | 167,25 | 181,11 | 13,86 |
| 51000 | 133,8 | 144,88 | 11,08 |
| 52000 | 100,35 | 108,66 | 8,31 |
| 53000 | 66,9 | 72,44 | 5,54 |
| 54000 | 33,45 | 36,22 | 2,77 |
| 55000 | 0 | 0 | 0 |

Si nota subito analizzando la tabella, che l'aumento di detrazione rispetto alla situazione previgente risulterebbe pressoché irrilevante, come evidenziato dal grafico sottostante.



| Classi di reddito | Numero contribuenti | Media detrazione 2013 | Media detrazione 2014 | Aumento Annuo |
|--------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Da 0 a 7.500 | 3.942.147 | 1840 € | 1880 € | 40 € |
| Da 7.500 a 10.000 | 1.294.784 | 1768,28 € | 1834,9 € | 66,62 € |
| Da 10.000 a 12.000 | 1.051.902 | 1624,85€ | 1767,25 € | 142.4 € |
| Da 12.000 a 15.000 | 1.585.132 | 1409,71 € | 1609,4 € | 199,69 € |
| Da 15.000 a 20.000 | 3.645.167 | 1237,65 € | 1429 € | 191,35 € |
| Da 20.000 a 26.000 | 3.864.897 | 1063,75 € | 1180,95 € | 117,2 € |
| Da 26.000 a 29.000 | 1.314.202 | 924,81 € | 980,95 € | 56,14 € |
| Da 29.000 a 35.000 | 1.690.691 | 752,62 € | 815 € | 62,38 € |
| Da 35.000 a 40.000 | 683.507 | 568,65 € | 615,77 € | 47,12 € |
| Da 40.000 a 50.000 | 704.012 | 317,775 € | 344,11 € | 26,34 € |
| Da 50.000 a 55.000 | 206.901 | 66,9 € | 72,44 € | 5,54 € |
| | <i>Totale contribuenti</i> 19.983.342 | <i>Media totale</i> 970,32 € | <i>Media totale</i> 890,06 € | <i>Media Aumento</i> 76,14 € |


Contestualmente ai ritocchi in questione, la legge di stabilità elimina le seguenti ulteriori detrazioni oggi vigenti:

- 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 ma non a 24.000;
- 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
- 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;

- 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;

Nel corso dell'iter legislativo queste detrazioni sono state soggette a una particolare attenzione da parte dei due rami del Parlamento, tali modifiche hanno fatto si che gli aumenti venissero convogliati sia per favorire i redditi più bassi sia per ridurre le aliquote marginali. Come da tabella e grafico sottostanti.

| Classi di reddito | Numero contribuenti | Media detrazione 2013 | Media detrazione Camera | Media detrazione Senato | Media detrazione DDL |
|--------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Da 0 a 7.500 | 3.942.147 | 1840 € | 1880 € | 1840 € | 1840 |
| Da 7.500 a 10.000 | 1.294.784 | 1768,28 € | 1834,9 € | 1815,14 € | 1794,28 € |
| Da 10.000 a 12.000 | 1.051.902 | 1624,85€ | 1767,25 € | 1767,87 € | 1725,71 € |
| Da 12.000 a 15.000 | 1.585.132 | 1409,71 € | 1609,4 € | 1610,88 € | 1565,71 € |
| Da 15.000 a 20.000 | 3.645.167 | 1237,65 € | 1429 € | 1431,48 € | 1406 € |
| Da 20.000 a 26.000 | 3.864.897 | 1063,75 € | 1180,95 € | 1184,79 € | 1197 € |
| Da 26.000 a 29.000 | 1.314.202 | 924,81 € | 980,95 € | 982,96 € | 1026 € |
| Da 29.000 a 35.000 | 1.690.691 | 752,62 € | 815 € | 781,12 € | 855 € |
| Da 35.000 a 40.000 | 683.507 | 568,65 € | 615,77 € | 568,65 € | 646 € |
| Da 40.000 a 50.000 | 704.012 | 317,775 € | 344,11 € | 317,77 € | 361 € |
| Da 50.000 a 55.000 | 206.901 | 66,9 € | 72,44 € | 66,9 € | 76 € |
| | Totale contribuenti 19.983.342 | <i>Media totale</i> 970,32 € | <i>Media totale</i> 890,06 € | <i>Media totale</i> 1124,32 € | <i>Media totale</i> 1135,7 € |



Riordino agevolazioni tributarie

Entro il 31 gennaio 2014 debbano essere adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per

- 488,4 milioni di euro per l'anno 2014;
- 772,8 milioni di euro per l'anno 2015;
- 564,7 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Si ricorda che l'articolo 15 del TUIR reca l'elenco degli oneri sostenuti dal contribuente per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda del 19 per cento. Si tratta in particolare di:

- interessi passivi e relativi oneri accessori su mutui agrari o mutui per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, ivi inclusi i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare;
- spese sanitarie e veterinarie, spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida, spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza, nonché spese funebri;
- spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria;
- premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;
- spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose

vincolate;

- erogazioni liberali a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, istituti scolastici di ogni ordine e grado, associazioni di promozione sociale società e associazioni sportive dilettantistiche nonché fondazioni, associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, partiti e movimenti politici (nella misura del 26 per cento a decorrere dal 2014);
- canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo.

I provvedimenti normativi possono emanati anche in deroga all'articolo 3 della statuto del contribuente, concernente l'irretroattività delle disposizioni tributarie.

Qualora entro il 31 gennaio 2014 non siano adottati i provvedimenti di razionalizzazione viene stabilito che la misura della detrazione prevista dal citato articolo 15, comma 1, del TUIR sia ridotta:

- al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013;
- al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Viene prevista una attenzione particolare per le persone non autosufficienti e per le persone disabili.

Tale disposizione - come la precedente derogatoria rispetto al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie - si applica anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del TUIR.

In conseguenza¹ della predetta riduzione (che graverebbe per 350 milioni di euro sui redditi da lavoro dipendente) gli irrisori aumenti delle detrazioni verrebbero ridotti mediamente di 33 euro per i circa 10 milioni di lavoratori dipendenti che richiedono annualmente sostengono per tale tipologie di spese.

Mentre i 6 milioni e seicentomila pensionati che richiedono oneri detraibili del 19% vedranno ridotte le relative riduzioni di 25 euro medi.

| Riduzione lineare per oneri detraibili al 19% | | |
|---|------------------------|--------------------------|
| Lavoratori Dipendenti | | |
| Numero contribuenti interessati | Riduzione Agevolazioni | Aumento Detrazione Medio |
| Oltre 10.000.000 | 33 € | 76 € |
| Pensionati | | |
| Numero contribuenti interessati | Riduzione Agevolazioni | Aumento Detrazione Medio |
| 6.600.000 | 25 € | NESSUNO |

¹ Elaborazioni degli ultimi dati pubblicati dal Ministero e relativi all'anno d'imposta 2011.

Si sottolinea da ultimo che la riduzione dell'agevolazione fiscale in questione è riferita ad oneri detraibili sostenuti nel 2013 a valere sulla dichiarazione dei redditi 2013, **con effetti dunque retroattivi in violazione dello Statuto del Contribuente**, mentre le nuove detrazioni d'imposta decorrono dal 2014.

Spending review

Le disposizioni precedenti relative al riordino della "spesa fiscale" (agevolazioni) vanno poste in relazione con gli obiettivi di riduzione della spesa pubblica; viene infatti previsto che qualora tali obiettivi di risparmi di spesa non vengano conseguiti, con D.P.C.M. da adottare entro il 15 gennaio 2015 sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, al fine di assicurare maggiori entrate per :

- 3 miliardi di euro per il 2015;
- 7 miliardi di euro per il 2016;
- 10 miliardi di euro a decorrere dal 2017.

Ecobonus

Le aliquote per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia subiscono le seguenti modifiche:

- **Efficienza energetica**

Le aliquote fissate per le spese relative agli interventi di efficienza energetica sono le seguenti:

- a) 65% per le spese sostenute nel 2014;²
- b) 50% per le spese sostenute nel 2015.

Qualora tali spese siano state sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote sono le seguenti:

- a) 65% per le spese sostenute fino al 30 giugno 2015;
- b) 50% per le spese sostenute dal secondo semestre 2015 fino al primo semestre 2016.

- **Ristrutturazioni edilizie**

Fino ad un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare le aliquote sono state fissate nel:

- a) 50% per le spese sostenute nel 2014;
- b) 40% per le spese sostenute nel 2015.

Per le spese relative ad interventi di ristrutturazioni edilizie e relative all'adozione di misure antisismiche (sempre fino a 96.000 euro) le aliquote sono :

- a) 65% per le spese sostenute nel 2014;
- b) 50% per le spese sostenute nel 2015.

Per coloro che usufruiscono delle ristrutturazioni edilizie vengono prorogate per l'anno 2014 le detrazioni del 50 % per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici ad uso dell'abitazione interessata dalla ristrutturazione, la soglia resta quella di 10.000 €.

² A legislazione vigente dal 1°/1/2014 prevede una detrazione d'imposta lorda del 36% delle spese per il recupero edilizio e per riqualificazione energetica fino ad un ammontare complessivo di 48.000 euro.

Gli effetti finanziari complessivi derivanti dalle disposizioni in questione sono i seguenti:

- 2014: - 89.3 mln
- 2015: - 228.7 mln
- 2016: - 753.5 mln

| | <i>Termini vigenti</i> | | <i>Termini Legge Stabilità</i> | | | |
|------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 31 dicembre 2013 | 30 giugno 2014 | 31 dicembre 2014 | 30 giugno 2015 | 31 dicembre 2015 | 30 giugno 2016 |
| Riqualificazione energetica | 65% | | 65% | | 50% | |
| Parti condominiali | | 65% | | 65% | | 50% |
| Ristrutturazioni edilizie | 50% | | 50% | | 40% | |
| Misure antisismiche | 65% | | 65% | | | |
| Mobili | 50% | | 50% | - | - | |

Imposta di bollo

L'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari dal 2014 passerà dall'1.5 al 2 per mille, con un gettito previsto di 900 milioni. L'imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

Viene, inoltre, introdotta un'imposta di bollo forfettaria sulle istanze trasmesse in via telematica e sui provvedimenti rilasciati per via telematica.

Istanze per via telematica

Per le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane delle unità sanitarie locali tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti copie e simili viene introdotta una imposta di bollo di 16 euro.

Viene altresì prevista un'imposta di bollo di 16 euro per atti e provvedimenti degli organi di cui sopra rilasciati per via telematica in estratto o in copia conforme all'originale.

Banche e assicurazioni: deducibilità delle perdite su crediti

La Legge di Stabilità ripristina la deducibilità in cinque anni di svalutazioni e perdite su crediti, cancellando quindi l'attuale meccanismo introdotto nel 2008 con il "Decreto sviluppo" n.112, che spalma l'operazione in 18 anni per la parte eccedente lo 0.30%. Con le novità introdotte queste poste diventano deducibili in quote costanti nell'esercizio in corso in cui sono iscritti in bilancio e nei quattro successivi.

I nuovi criteri di contabilizzazione, che decorreranno dall'anno d'imposta 2013, determineranno maggiori vantaggi per banche e assicurazioni che a fronte di un credito non più esigibile subiscono immediatamente la perdita in bilancio.

Gli effetti sul gettito fiscale in termini di cassa sono stati stimati nella relazione tecnica come segue:

- 2014: + 2224 mln
- 2015: - 635 mln
- 2016: - 1720 mln
- 2017: - 2803 mln
- 2018: - 3888 mln
- 2019: - 2808 mln
- 2020: - 2669 mln
- 2012: - 2531 mln
- 2022: - 2392 mln

ACE (Aiuto alla Crescita Economica)

Viene potenziata l'Ace, l'incentivo fiscale introdotto dal Governo Monti nel 2011 per favorire la capitalizzazione delle imprese che aumentano il patrimonio sia attraverso aumenti di capitale sia attraverso il reinvestimento degli utili in azienda.

La deduzione, attualmente, pari al 3% degli aumenti di capitale formati dal 1° gennaio 2011 in poi, passa al 4% per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 4.5% per quello in corso al 31 dicembre 2015 e al 4.75, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

Dal settimo periodo di imposta l'aliquota è determinata con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. Al riguardo si evidenzia che gli effetti sul bilancio dello Stato dell'Ace sono stati di 950.5 mln nel 2012, mentre per il 2013 sono stati di 1.5 mld circa, nel 2014 di 2.929 mln, cui vanno aggiunti quelli derivanti dall'aumento di un punto percentuale previsto dal disegno di Legge di Stabilità in questione.

Gli effetti complessivi di questo potenziamento sono pari a:

- 2015: - 228.7 mln
- 2016: - 753.5 mln
- 2017: - 781.1 mln

Si ricorda che gli effetti dell'Ace sul bilancio, in conseguenza della manovra Monti del 2011, erano già quantificati in:

- 2015: - 768.5 mln
- 2016: - 716.6 mln
- 2017: - 783.3 mln

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Sono stati riaperti i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta con la Legge n. 448 del 2000 che ha previsto la facoltà di rivalutare i terreni (sia agricoli che edificabili) e le partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti.

Nel corso del tempo tali disposizioni sono state oggetto di diverse modifiche dirette a riaprire i dei termini per usufruire del beneficio, ampliandone così l'ambito operativo. Si tratta di plusvalenze

conseguite - non nell'esercizio di arti e professioni né nell'esercizio di attività di impresa - dall'alienazione di terreni agricoli e di aree edificabili, nonché di partecipazioni in società non quotate; il beneficio fiscale consiste per l'appunto nell'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota inferiore a quella prevista ove il contribuente si avvallesse per il regime fiscale ordinario.

Il contribuente ha la facoltà di assumere, agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR - in luogo del costo o valore d'acquisto, il valore dei beni posseduti alla data del 1° luglio 2011, determinato, sempre con riferimento a tale data, da perizia asseverata e redatta da un professionista. Tale valore è assoggettato all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 4% per la rivalutazione dei terreni e delle aree edificabili e del 4% o del 2% del valore delle partecipazioni rispettivamente possedute per quote qualificate o non qualificate.

La disciplina è stata da ultimo prorogata dalla Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228 del 2012), che consente di rivalutare i terreni e le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2013, versando l'imposta sostitutiva, alternativamente, in unica soluzione entro il 30 giugno 2013 oppure, come già previsto per le precedenti leggi di rivalutazione, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2013, 30 giugno 2014 e 30 giugno 2015. Il termine per la redazione ed asseverazione della perizia era stato fissato, al massimo, entro il 30 giugno 2013.

Le maggiori entrate derivanti da dette operazioni, stimate in 200 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, saranno destinate al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Fondo per l'incentivazione di iniziative per la partecipazione dei lavoratori

Viene istituito, presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per l'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori diffusione dei piani di azionariato rivolti al capitale e agli utili delle imprese e per la a lavoratori dipendenti.

Al fondo sono assegnati 2 milioni di euro per il 2014 e 5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate alle misure per l'incremento della produttività del lavoro di cui all'articolo 1, comma 482, della L. n. 228/2012.

Le modalità ed i criteri di utilizzo del Fondo sono demandati ad un apposito Decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Si ricorda che il comma 481 dell'articolo 1 della L. n. 228/2012 ha prorogato per il 2013 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, in particolare per la proroga a tutto il 2013 della detassazione dei contratti di produttività. Il successivo comma 482 ha altresì prorogato le suddette misure anche all'anno 2014; per il periodo di riferimento; a tali misure viene posto un limite massimo complessivo pari a 800 milioni di euro. Il termine per l'emanazione delle norme di attuazione è stato fissato al 15 gennaio 2014. Le modalità di attuazione sono state definite con il D.P.C.M. del 22 gennaio 2013.

5 per mille

Le disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille IRPEF, vengono estese anche all'esercizio finanziario 2014.

E' previsto inoltre che le norme di attuazione contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014. Viene infine indicato in 400 milioni di euro l'importo destinato alla liquidazione nell'anno 2014 della quota del 5 per mille relativo all'esercizio finanziario 2013.

Si ricorda che la disciplina del 5 per mille prevede che le risorse vengano destinate al finanziamento delle seguenti finalità (comma 4-*novies*, D.L. n. 40/2010):

- Sostegno del volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che operano in determinati settori, quali assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionale e provinciale (tenuti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali), delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori sopra citati;
- Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università. Il Decreto Legge n. 78/2010, all'articolo 38, comma 13-*quinquies* ha specificato che per l'anno finanziario 2010, possono beneficiare del riparto del 5 per mille i soggetti già inclusi nell'elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'Università predisposto per l'esercizio finanziario 2009;
- Finanziamento della ricerca sanitaria;
- Attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- Sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di Legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Si ricorda, infine, che, a decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità cui può essere destinato il cinque per mille il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Contributo integrativo all'Agenzia delle entrate

Viene autorizza la spesa di 100 milioni per il 2014 da assegnare all'Agenzia delle entrate a titolo di contributo integrativo alle spese di funzionamento. Nel bilancio a legislazione vigente le risorse destinate agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate sono di 3.100,7 milioni per il 2014, di 3.062,6 milioni per il 2015 e di 3.065 milioni per il 2016.

Finanziamento per la realizzazione della riforma del catasto

Al fine di consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale, al momento all'esame del Senato, viene autorizzata la spesa di 5 milioni per il 2014 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019. In particolare l'articolo 2 delega il Governo ad attuare una revisione del catasto dei fabbricati attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando per le unità immobiliari urbane censite al catasto fabbricati una serie di principi e criteri direttivi. Tra questi la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando il metro quadrato come unità di consistenza in luogo del numero dei vani. E' assicurato il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti. La riforma deve avvenire a invarianza di gettito, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell'ISEE; è altresì previsto un meccanismo di monitoraggio da parte del Parlamento

del processo di revisione e si attribuisce valore alle informazioni sugli immobili fornite dal contribuente, per il quale sono previste particolari misure di tutela anticipata in relazione all'attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma dell'autotutela amministrativa. Sono ridefinite le competenze delle Commissioni censuarie, in particolare attribuendo loro il compito di validare le funzioni statistiche (che saranno pubblicate al fine di garantire la trasparenza del processo estimativo) utilizzate per determinare i valori patrimoniali e le rendite, nonché introducendo procedure deflative del contenzioso. A garanzia dei saldi di bilancio, il comma 4 afferma che dalla riforma del catasto non devono derivare nuovi o maggiori oneri: a tal fine dovranno essere utilizzate prioritariamente le strutture e le professionalità già esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

Rappresentanza e assistenza dei contribuenti

La rappresentanza dei contribuenti presso gli Uffici finanziari viene estesa ai soggetti iscritti dal 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, per la sub-categoria tributi, purché in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Viene inoltre previsto che qualora la procura alla rappresentanza viene rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale deve essere autenticata dal responsabile del Caf.

Garante del contribuente

Il compenso previsto per il Garante del contribuente non può essere superiore al 50 per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013, rinviando ad un Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 2 marzo 2014, la determinazione del compenso per le funzioni svolte a decorrere dal 1° gennaio 2014. Si ricorda, al riguardo, che il testo del disegno di Legge presentato dal Governo prevedeva che le funzioni di Garante del contribuente fossero svolte, senza oneri a carico della finanza pubblica, dallo stesso Presidente della Commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.

La Uil aveva manifestato, nelle sedi istituzionali, la propria contrarietà alla eliminazione di fatto del Garante, evidenziando, al contrario, la necessità di una ridefinizione delle funzioni e delle strutture di detta figura di garanzia, prevista dallo Statuto dei diritti del Contribuente.

Riduzione stanziamenti per contratti di produttività

La Legge di Stabilità riduce, per il biennio 2013-2014, le risorse stanziamento delle risorse per l'incremento della produttività del lavoro (e concernenti la detassazione dei contratti di produttività) per una somma pari a 95 milioni di euro per il 2014 (305 milioni in luogo dei 400 milioni stanziati).

Aumento IVAFE

L'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (**IVAFE**), viene incrementata dall'1.5 al 2 per mille, a decorrere dal 2014.

La disposizione armonizza l'aliquota dell'IVAFE all'incremento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e

postali, anche se rappresentati da certificati.

Accise su benzine e gasolio

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, verrà aumentata l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni per il 2017 e a 199 milioni per il 2018.

Si ricorda che la Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012) ha stabilizzato l'incremento delle accise sui carburanti disposto con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789.

La seguente tabella espone le modifiche delle aliquote dell'accisa (IVA esclusa) sulla benzina e sul gasolio operate dal 1° novembre 2011. Gli importi sono espressi in euro per mille litri:

| | 1° NOVEMBRE 6 DICEMBRE 2011 | 7 DICEMBRE 2011 7 GIUGNO 2012 | 8 GIUGNO 10 AGOSTO 2012 | 11 AGOSTO 31 DICEMBRE 2012 | DAL 1° GENNAIO 2013 |
|------------------------------|--|--|--|---|------------------------------------|
| Benzina e benzina con piombo | 622,10 | 704,20 | 724,20 | 728,40 | 728,40 |
| Gasolio carburazione | 481,10 | 593,20 | 613,20 | 617,40 | 617,40 |

IRPEF residenti Campione d'Italia

La riduzione forfettaria ai fini Irpef, prevista per i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia ivi prodotti in franchi svizzeri passa dal 20 al 30%.

Con decorrenza dal 2014, viene introdotto un meccanismo di aggiornamento annuo - in relazione all'evoluzione dei rapporti di cambio tra euro e franco svizzero - della misura percentuale di riduzione del reddito imponibile ai fini IRPEF delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia. Viene, in particolare, previsto che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare annualmente entro il 15 febbraio di ciascun anno, su conforme parere della Banca d'Italia, si provvede ad aumentare o diminuire la percentuale in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato fra le due valute.

La nuova disciplina comporta minori entrate per 350.000 euro per il 2015, 450.000 euro per il 2016 e 400.000 a decorrere dal 2017.

Iva cooperative sociali

Viene ripristinata l'aliquota al 4% per le prestazioni socio sanitarie per le sole cooperative sociali, in luogo dell'aliquota del 10% introdotta nel 2012 dalla Legge n.228.

La perdita di gettito di questa riduzione è stata stimata in 130 milioni su base annua a decorrere dal 2014.

Al riguardo si evidenzia che gli effetti sul bilancio dello Stato dell’Ace sono stati di 950.5 mln nel 2012, mentre per il 2013 sono stati di 1.5 mld circa, nel 2014 di 2.929 mln, cui vanno aggiunti quelli derivanti dall’aumento di un punto percentuale previsto dalla Legge di stabilità in questione.

Rivalutazione beni d’impresa

Viene reintrodotta la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività di impresa, mediante il versamento di una imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% su quelli non ammortizzabili.

Gli effetti sul gettito sono stati stimati come segue:

- 2014, 2015, 2016: un maggior gettito di 308 mln annui;
- 2017: si prevede una perdita di gettito di 239,9;
- 2018: si prevede una perdita di gettito di 139,7.

Contrasto ai rimborsi indebiti

Al fine di contrastare il fenomeno dei rimborsi indebiti in materia di Irpef, a partire dal 2014, l’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli preventivi sulla spettanza dei rimborsi di importo superiore a 4.000 euro derivanti da detrazioni per carichi di famiglia e/o crediti d’imposta di anni precedenti.

Con l’attuale normativa i rimborsi vengono liquidati con procedure automatizzate per i dipendenti erogati nella busta paga del mese di luglio, mentre per i pensionati nel rateo agosto – settembre, mentre i controlli vengono effettuati a campione e successivamente all’erogazione.

Con la predetta innovazione i rimborsi in questione subiranno uno slittamento nell’erogazione di almeno sei mesi.

Irap - deduzioni nuovi assunti

E’ prevista, per le imprese che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, la deducibilità del costo del predetto personale nei limiti di 15.000 euro per ciascun nuovi dipendente assunto.

La disposizione decorre dal periodo d’imposta 2014 e spetta per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due anni successivi.

Inoltre la deduzione fissa pari a 7500 euro ad ogni lavoratore per i contributi previdenziali, assistenziali ed i contributi per l’assicurazione obbligatoria Inail, passa a 15.000 euro se il lavoratore è impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Una ulteriore deduzione di 6000 euro è prevista nel caso di lavoratori di sesso femminile e per i lavoratori con età inferiore a 35 anni.

L’impatto sul gettito fiscale di competenza viene stimato in :

- 2014: - 42 mln
- 2015: - 127 mln
- 2016: - 212.5 mln
- 2017: - 212.5 mln.

Compensazioni

Per le compensazioni dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap di importo superiore ai 15.000 euro annui occorrerà il "visto di conformità" da parte di un professionista abilitato.

In alternativa La dichiarazione dei redditi anche dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti (art.2409 bis codice civile).

Contributo per la partecipazione a concorsi

Le spese per il concorso sono state poste a carico del candidato in misura forfettaria di 50 euro, da versare al momento della presentazione della domanda.

In contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai impiegati.

Pagamento debiti affidati ad enti di riscossione senza la corresponsione degli interessi di mora

Al comma 424 viene previsto che, i debitori possano estinguere il debito, o, in caso di rateizzazione già in corso, il debito residuo, senza la corresponsione degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 con il pagamento delle somme iscritte a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili, di quelle iscritte a ruolo a titolo di interessi.

Vengono inoltre scaglionati gli importi dovuti per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso:

- a) senza il pagamento di importo per la parte che non eccede 20.000 euro;
- b) con il pagamento del 20 per cento dell'importo, tra 20.000 euro e 50.000 euro;
- c) con il pagamento del 40 per cento dell'importo tra 50.000 euro e 100.000 euro;
- d) con il pagamento del 60 per cento tra 100.000 euro e 250.000 euro;
- e) con il pagamento dell'80 per cento dell'importo tra 250.000 euro e 500.000 euro;
- f) con il pagamento dell'intero importo Per la parte delle stesse che eccede 500.000 euro.

Le somme già pagate a titolo di sanzioni verranno scalate dall'ammontare ancora dovuto, ferma restando l'esclusione di qualsivoglia rimborso in caso di incapacienza.

Pagamento canone di locazione con modalità tracciabili

Viene al comma 31bis della Legge di Stabilità prevede che per garantire una più sicura tracciabilità dei pagamenti per i canoni di locazione, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che questi vengano corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore

PREVIDENZA

Indicizzazione delle Pensioni

La Legge di Stabilità 2014 interviene nuovamente sul sistema di indicizzazione delle pensioni modificando, per il triennio 2014-2016 la relativa normativa. Il sistema prima degli interventi Monti-Fornero del dicembre 2011 prevedeva il seguente meccanismo:

- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento

minimo.

- 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo.
- 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo.

L'art. 24, comma 25 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n.214, ha poi stabilito che per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica fosse riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento.

Ora – essendosi concluso il biennio previsto dalla Legge Monti-Fornero – la Legge di Stabilità non riporta però il sistema alla situazione precedente ma, pur in via provvisoria, modifica ulteriormente i criteri di indicizzazione nel modo seguente:

a) nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 95% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;

e) nella misura del 40 per cento per l'anno 2014 e nella misura del 45 per cento per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

Rispetto a quanto prevedeva il disegno di Legge di stabilità viene portata da 90 a 95 la percentuale di indicizzazione prevista fino a quattro volte il minimo. Viene, invece, confermato il meccanismo di indicizzazione in particolar modo per gli importi da cinque volte il minimo in poi e, per l'anno 2014, resta il blocco per le fasce di importo superiori alle sei volte il trattamento minimo INPS. Inoltre viene riaffermato che i coefficienti di rivalutazione non vengono applicati per fasce ma con riferimento all'importo complessivo del trattamento, ad eccezione del blocco della rivalutazione che si applica invece solo sulle fasce di trattamento superiori alle sei volte il trattamento minimo.

Dal 2017 tornerebbe in vigore il sistema di indicizzazione vigente ante DL n. 201/2011.

Indennità di Fine Servizio

La Legge di Stabilità interviene anche sulle modalità di liquidazione del TFR o TFS dei pubblici dipendenti già previste con la Legge n. 122/2010

Le indennità di fine servizio (TFR o TFS) per chi maturerà i requisiti alla pensione dal 1° gennaio 2014 saranno così erogate:

- In un unico importo se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 (rispetto ai 90.000 originariamente previsti) euro entro 12 mesi, rispetto ai 6 mesi previsti dalla normativa previgente;

- In due importi (uno, entro 12 mesi - rispetto ai 6 mesi previsti dalla normativa previgente - pari a 50.000 euro e l'altro dopo 12 mesi dal primo versamento per il residuo) se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 (rispetto ai 90.000 originariamente previsti) euro ma inferiore 100.000 euro (rispetto ai 150.000 originariamente previsti).

- In tre importi annuali (uno pari a 50.000 euro, l'altro dopo 12 mesi dal primo versamento per un importo pari ad ulteriori 50.000 euro e il terzo dopo 24 mesi dal secondo importo per il residuo) se quanto spettante è superiore a 100.000 euro.

Resta ovviamente ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente Legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

Contributo di Solidarietà

A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie viene introdotto un contributo di solidarietà del 6% per la parte di pensione compresa fra 14 e 20 volte il minimo (90.168—128.811 euro lordi annui), del 12% sugli importi fra 20 e 30 volte il minimo (128.811—193.217 euro lordi annui) e del 18% sulle quote oltre 30 volte. Si prevede inoltre esplicitamente che le somme trattenute restino acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie. Tale contributo si applica anche ai vitalizi erogati a seguito dell'espletamento di cariche elettive.

Esodati

La Legge di Stabilità, rispetto a quanto prevedeva il disegno di Legge originario, viene allargata ulteriormente la platea complessiva - nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020 - prevedendo la salvaguardia anche per i lavoratori che, secondo le norme vigenti prima della Legge Fornero, perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il **trentaseiesimo mese successivo** alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge n. 201 del 2011 (6 dicembre 2011) e che appartengono alle seguenti categorie:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di

accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011 anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi I e 2, della Legge 23 luglio 1991 n. 223 perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

In tutti questi casi, comunque, il trattamento pensionistico non potrà decorrere prima del 1° gennaio 2014.

Viene però inserita anche una clausola di salvaguardia che prevede che l'ulteriore allargamento della platea degli esodati è condizionato all'effettivo finanziamento del Fondo appositamente costituito con la Legge di Stabilità del dicembre 2012 e alla realizzazione dei risparmi di cui all'art. 11, comma 3, primo periodo del DL n. 102/2013 ovvero quei risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico (comma 18, art. 24 DL n. 201/2011) da parte dei regimi ancora diversi dall'AGO.

Aliquote Contributive Gestione Separata per iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria

Rispetto al disegno di Legge, la Legge di Stabilità modifica anche le aliquote di contribuzione alla gestione separata. Per coloro che sono, infatti, già iscritti ad altre forme di previdenza, l'aumento dell'aliquota contributiva da versare alla Gestione Separata INPS sarà più veloce rispetto a quanto previsto dalla legislazione attualmente vigente. Secondo le attuali norme l'aliquota dovrebbe salire dall'attuale 20% di un punto raggiungendo poi la quota del 24% nel 2016. La Legge di Stabilità accelera il percorso lasciando quest'ultima cifra invariata, ma elevando al 22% (rispetto al 21%) quella del 2014 e al 23,5% (rispetto al 22%) l'aliquota nel 2015.

Interventi sul cumulo pensioni – redditi da pubbliche amministrazioni

La Legge di Stabilità introduce delle restrizioni in merito alla possibilità di cumulare i trattamenti previdenziali con gli emolumenti erogati da enti o società pubbliche. Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT, infatti, non potranno più erogare trattamenti economici omnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (circa 300.000 euro). Nei trattamenti pensionistici interessati sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono però fatti salvi dalla Legge di Stabilità i contratti in corso sino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Anche gli organi costituzionali sono chiamati ad applicare tali principi nel rispetto dei propri ordinamenti.

Modifica Contabilità e Bilancio INPS – Gestione Ex Inpdap

La Legge di Stabilità interviene anche sulle regole contabili riguardanti la gestione ex Inpdap che, dopo la confluenza in INPS, avevano fatto emergere un disavanzo per oltre 20 miliardi costituiti sostanzialmente da debiti verso lo Stato relativi a somme di anticipazione di bilancio. La Legge di Stabilità interviene così sul punto prevedendo che le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 negli esercizi pregressi al 2012 proprio al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'Inpdap - si intendono effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla contabilità istituita ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 35 della citata Legge n. 448 del 1998.

COMMENTO

La Legge di Stabilità così come approvata dal Parlamento resta in definitiva una grande occasione persa. Il Paese aveva infatti bisogno di un deciso cambio di rotta che - soprattutto attraverso una consistente riduzione delle tasse sul lavoro - favorisse una ripresa strutturale del nostro sistema economico e produttivo. Gli interventi varati non sono però in grado di raggiungere questi obiettivi e rischiano invece di inchiodare il Paese in una situazione che si protrae ormai da troppo tempo, con conseguenze pesanti sui livelli occupazionali e sulla vita di milioni di lavoratori e pensionati.

È importante istituzione del Fondo per la Riduzione della Pressione Fiscale proposto dalla UIL e condiviso successivamente dalle altre organizzazioni sindacali e datoriali. Il Fondo per rispondere efficacemente al suo obiettivo avrebbe bisogno di risorse certe che al momento sono invece indefinite.

Le clausole di salvaguardia inserite – come quella che prevede che rimanga comunque fermo il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica – e i meccanismi di individuazione delle risorse scelti, rischiano infatti di rendere difficile il finanziamento del Fondo vanificandone gli obiettivi.

Anche gli effetti dei provvedimenti di aumento delle detrazioni varati con la Legge di Stabilità sono pressoché trascurabili rispetto alle reali esigenze di lavoratori e pensionati. Ai lavoratori dipendenti e ai pensionati dovevano essere destinate ben altre risorse per poter dare un risultato tangibile di equità. L'intervento che la Legge Stabilità apporta poi sul sistema delle agevolazioni fiscali riduce ulteriormente gli effetti dei provvedimenti di riduzione delle tasse.

Inoltre i tagli verrebbero operati per l'ennesima volta in deroga allo Statuto dei Diritti del Contribuente, cosa gravissima che viola i principi di trasparenza ed i patti tra cittadino ed

amministrazione fiscale e va nella direzione opposta di un rafforzamento dello Statuto come più volte richiesto dalla UIL. Positivo è però in tal senso il ritiro, chiesto dalla UIL, della prevista abolizione dell'Ufficio del Garante contenuta invece nel DDL che rischiava di depotenziare ulteriormente lo Statuto del Contribuente i cui principi vengono sistematicamente violati, anche con questa stessa Legge di Stabilità.

Per quanto riguarda gli interventi sul sistema previdenziale registriamo che si continua a fare cassa sulle pensioni, intervenendo sulle regole senza tenere in alcuna considerazione le esigenze di stabilità e certezza della norma. Ecco perché quanto previsto sul sistema di indicizzazione – nonostante sia stato migliorato l'impianto, rispetto al Disegno di Legge, proprio grazie alla mobilitazione del sindacato – rimane in ogni caso inaccettabile.

Il meccanismo stabilito per l'applicazione delle fasce di indicizzazione (sul totale del trattamento) è infatti particolarmente penalizzante rispetto al passato e produrrà un'erosione ulteriore delle pensioni, aggravando la perdita del potere d'acquisto già subita negli ultimi 15 anni su trattamenti, peraltro, mediamente bassi e spesso non rispondenti a quelle esigenze di adeguatezza e di sostenibilità sociale del sistema richiamate anche dalla Commissione Europea e dallo stesso Ministro del Lavoro.

Il blocco di questi anni ha peraltro già provocato per i pensionati perdite che vanno dai 300 euro agli oltre 700 euro nel biennio 2012-2013.

L'intervento sulla platea di lavoratori esodati è invece un passo in avanti importante verso la soluzione del problema che rischia, però, di essere inficiato dalle clausole di salvaguardia inserite rispetto alla minore spesa da realizzare su un sistema che nei prossimi 10 anni permetterà già di conseguire oltre 80 mld di risparmi - come afferma un recente studio dell'area attuariale INPS - attestandosi su un'incidenza media rispetto al PIL al di sotto della media UE.

In chiave di una maggiore trasparenza sui conti è poi il chiarimento effettuato sul sistema di contabilità e bilancio INPS, Gestione Ex Inpdap, che di fatto annulla contabilmente il debito dell'Ente eliminando quindi lo squilibrio di bilancio prodotto a seguito dell'incorporazione.

Nella direzione della maggiore equità richiesta anche dalla UIL va l'introduzione di una norma che impedisce che il cumulo tra pensione e retribuzione corrisposta da una amministrazione pubblica possa superare il limite di 300.000 euro lordi annui.

Totalmente sbagliata, invece, la disposizione sulla corresponsione dei trattamenti di fine servizio, poiché incide sulla retribuzione differita delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, ritardandone – anche in maniera significativa – l'erogazione e violando i patti che intercorrevano tra datore di lavoro pubblico e dipendenti.

Mancano completamente, infine, interventi mirati a ripristinare l'equità del sistema previdenziale e a correggerne le rigidità introdotte con i provvedimenti del dicembre 2011 ed anche la riproposizione del contributo di solidarietà ha il solo intento di recuperare risorse, senza però che ne sia previsto l'utilizzo all'interno del sistema stesso.

Complessivamente la legge di stabilità non risponde alle esigenze di lavoratori, pensionati ed imprese e continueremo quindi a sviluppare la nostra iniziativa per chiedere con forza una svolta di politica economica per l'intero Paese.